

nella scala proposta dalla Commissione, potrà servire ad ottenere lo scopo che si propone il Governo. Ora è questo che io nego; io dico che il diritto attualmente esistente sulle cambiali è già troppo gravoso per permettere che si ottenga con questo mezzo l'introito che il Governo ha in mira, e su questo mi riferisco alla cifra indicata dall'onorevole relatore, perchè sostengo che il solo mezzo d'aumentare il prodotto di quest'imposta in queste categorie è di diminuire il bollo, essendo la sua diminuzione l'unico modo per dargli un ragguardevole sviluppo.

Il dire ad ogni tratto che bisogna imporre di più le somme più grosse che le più piccole, per favorire i piccoli e colpire i grossi, non è che una frase: bisogna vedere se si ottiene lo scopo che vi proponete; io dico di no, perchè nelle piccole cambiali ancorchè la proporzione sia un po' più colpita, non è per questo la cosa men giusta, men' re è facile il comprendere che nelle piccole operazioni di 100 o 200 lire i dieci centesimi possono stare in confronto, nella somma dei profitti, coi franchi sulle migliaia, perchè le operazioni di mille franchi e di maggiori somme si fanno bancariamente, sempre con margine e proporzione immensamente più tenue di quello che si facciano le piccolissime somme. Osserverò di più che il sistema proposto dalla Commissione, che è desunto dalla tariffa francese, è già stato criticato da tutti gli economisti francesi, e che in Inghilterra, ove certamente in materia di commercio e d'industria si è sempre cercato di favorire, non dirò solo il piccolo nè il grosso commercio, ma il commercio in generale, non solo le piccole cambiali pagano molto di più delle grosse, ma si arrestò la progressione dell'imposta alle tre mila lire sterline; e le tre mila lire sterline sono in Inghilterra proporzionalmente molto meno che le trenta mila lire nuove presso di noi.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE**, *relatore*. L'honorable préopinant nous a dit qu'il serait avantageux de baisser les droits de timbre sur les effets de commerce, afin qu'ils rapportent d'avantage à l'État. L'expérience vient malheureusement contredire cette théorie.

Par la loi de 1836 le timbre des livres de commerce était fixé à 30 centimes par feuille; il fut réduit à 5 centimes par la loi du 17 juin 1843. Non-seulement cette réduction produisit une perte considérable au trésor, mais un moins grand nombre de registres fut présenté à la formalité du timbre. Les négociants présumèrent sans doute que le Gouvernement n'y attachait plus d'importance, puisqu'il réduisait ce droit à une aussi faible proportion.

La proposition de l'honorable député Valerio à l'effet de créer des timbrés à cinq, dix, quinze et vingt centimes, pour les traites de 100 à 200, à 500 et 400 francs méritera d'être prise en considération lorsqu'on réduira en un seul Code toutes les lois sur le timbre; mais comme le commerce éprouve déjà un grand bénéfice par une réduction de moitié, pour les traites de 500 francs et au-dessus, au moyen d'un timbre à 25 centimes, et que les dispositions de la loi actuelle offriront déjà d'assez grandes difficultés d'exécution, je ne voudrais par augmenter cette complication. Il me paraît donc qu'il serait le cas de suspendre la proposition de M. Valerio, et de voter l'article troisième tel qu'il a été rédigé par la Commission.

**BOLMIDA**. Demando la parola.

**PRESIDENTE**. La parola è prima al deputato Valerio Lorenzo.

**VALERIO L.** La divisione combattuta dall'onorevole deputato Bolmida essendo di diritto, io non credo di dovermi fermare sopra questa obbiezione. Non entrero nemmeno nel-

l'esame delle osservazioni che toccano il merito della proposta, perchè, a parer mio, furono dall'onorevole relatore, barone Jacquemoud, vittoriosamente combattute: solo dirò qualche parola sopra un'obbiezione che egli fece alla mia proposta. Egli espose la mia proposizione quasi come essa fosse una proposizione d'imposta progressiva, ed invece io non ho fatto altro che svolgere il principio della Commissione, secondo cui l'imposta debb'essere proporzionale, come è formalmente voluta dallo Statuto, il quale ha messo questo principio per base di tutte le imposte. Qualora noi adottassimo la proposta dell'onorevole deputato Bolmida, adottassimo cioè per le cambiali maggiori una diminuzione del diritto di bollo relativamente alle cambiali piccole, noi violeremmo il principio di giustizia voluto dallo Statuto. Io credo poi che lo violeremmo anche, sebbene in senso inverso, qualora non si adottasse la mia proposta relativamente alle piccole cambiali. L'onorevole relatore ha detto che non la combatte in massima, ma che ne trova difficile l'applicazione: mi perdoni, ma questa difficoltà io non la so vedere: io non iscorgo come e perchè non si possa per le cambiali di 200, 500 e 400 lire stabilire un'imposta di 10, 15 e 20 centesimi, piuttosto che quella di venticinque, tanto più che adottando la cifra voluta dalla Commissione, non manterremo intatto il principio fondamentale del nostro Statuto, quello cioè dell'imposta proporzionale.

**BOLMIDA**. Aggiungerò ancora poche ragioni a quelle ch'io ebbi già l'onore d' esporre alla Camera su questa questione. Mi pare che l'onorevole relatore non abbia ben compreso la mia idea, poichè per combatterla addusse l'esempio del bollo sui libri di commercio, e narrò come, quando si è diminuito il diritto sui registri dei negozianti, la somma del reddito di quest'imposta invece d'aumentare è diminuita. Ma qui il caso non è identico; il diritto sui registri dei negozianti è cosa obbligatoria; è un diritto che tutti i negozianti devono pagare, mentre il diritto sulle cambiali è meramente facoltativo; se il negoziante non osserva la legge sul bollo delle cambiali, sa che corre il rischio (ma nell'unico caso in cui le cambiali non siano pagate) di pagare l'ammenda.

Dirò ancora che a questo riguardo non mi pare che questo diritto che si vuole imporre, il quale è pur sempre facoltativo, sia riferibile a quanto diceva l'onorevole deputato Valerio, parlando del principio della tassa proporzionale, perchè in questo caso dovremmo anche in materia di dazi, di dogane, ecc., sempre stabilire i diritti in proporzione del valore, e perchè spingendo sino all'ultimo suo sviluppo questo principio, converrebbe anche calcolare intorno alle lettere di cambio l'epoca della loro scadenza, mentre non dovrebbe una cambiale di mille lire tratta a sei mesi pagare lo stesso diritto che paga una cambiale tratta a 30 giorni, essendo certo che chi si servi del danaro per tre mesi, dovrebbe pagare di più che quegli che se ne servi per un mese solo. Non vi è in commercio chi ignori che il negoziante che fa operazioni con piccole cambiali ne ricava l'otto, il dieci per cento, quando sulle cambiali più grosse non si ricava che il due o il tre per cento, e in questo modo il diritto che paga un negoziante che fa una cambiale piccola diventa meno gravoso per lui che per quello che fa una cambiale di una somma più importante. Del rimanente io ripeto che, adottando la proposta della Commissione, voi avrete molto minor preventivo di quello che ne avreste accettando il mio emendamento.

**SELLA GREGORIO**. Non tralascierò di far osservare alla Camera che quando un diritto di bollo è troppo elevato, l'erario invece di profittarne, potrebbe invece perdere. Vi sono operazioni di banca che si fanno con un margine tenuissimo